

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 78 del 20/03/2008 - rif. PREC55/08/F**

Parere di Precontenzioso n. 78 del 20/03/2008 - rif. PREC55/08/F d.lgs 163/06 Articoli 81, 83 - Codici 81.1, 83.1

In forza del disposto dell'art. 81 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i due criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono da considerarsi equivalenti. Pertanto, posta l'assenza di alcun indirizzo preferenziale previsto dal legislatore a favore dell'uno o dell'altro criterio e considerata l'ampia discrezionalità nella scelta di cui gode la stazione appaltante, la stessa, all'atto di decidere quale criterio utilizzare, dovrà fondare la propria scelta su accurata motivazione. Si ritiene che, nel caso di affidamento della fornitura di vaccini di recente immissione in commercio, sia preferibile utilizzare il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto permetterebbe di valutare più approfonditamente il livello della prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, nonché di misurare il rapporto qualità prezzo. A titolo esemplificativo, potrebbero essere posti quali elementi di valutazione, la reattività dei vaccini con altri tipi di ceppi virali, l'eventuale protezione di altri ceppi virali, la tollerabilità di ciascun vaccino, la dimostrazione dell'efficacia clinica, la durata dell'efficacia di ciascun vaccino, i giorni di consegna del prodotto, etc. A detti elementi di valutazione devono essere attribuiti dei parametri di ponderazione che, in ogni caso, devono poter essere misurabili sul piano scientifico/quantitativo.